

DELIBERA N. 54/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno”
nei confronti della societa’ Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente per la
radiodiffusione televisiva Rai Due)
per la presunta violazione dell’ articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Tg 2 – 11 febbraio – 12 marzo 2006)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 marzo 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma degli onorevoli Enrico Boselli e Emma Bonino, in qualità di membri della Segreteria de La Rosa nel Pugno, pervenuto in data 17 marzo 2006 (prot. n. 11141/06), nel quale si asserisce la pretesa violazione da parte della società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. dell’articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 6, commi 1 e 2, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra l’11 febbraio e il 12 marzo

2006 si sarebbe realizzata una lesione ai danni de La Rosa nel Pugno della parità di accesso ai mezzi di informazione, in quanto nelle sessanta edizioni principali dei notiziari Tg2 irradiati dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Due non è stata assicurata la più ampia informazione sui soggetti e sui temi della competizione elettorale relativa alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con violazione dei principi di parità di trattamento, completezza, obiettività, apertura alle diverse forze politiche e imparzialità dell'informazione, determinando situazioni di vantaggio per alcune delle coalizioni e delle liste concorrenti. In particolare, la pretesa lesione del diritto della Lista denunciante sarebbe conseguita:

- al disequilibrio tra il tempo dedicato a ciascuna coalizione concorrente, nonché alla sproporzione tra il tempo concesso alla lista denunciante e quello riservato a liste concorrenti, sia all'interno della stessa coalizione dell'Unione, ma anche rispetto ad altri soggetti politici della coalizione de La Casa della Libertà;
- in particolare, quanto alle coalizioni il Tg2 ha dedicato un tempo differente e precisamente il 37,4% all'Unione e il 62,2% alla Casa della Libertà, comprendendo in questo dato anche il tempo dedicato ai soggetti istituzionali, Governo e Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari al 30%;
- in particolare, quanto al rapporto tra le liste concorrenti, su un tempo complessivo di un'ora e ventiquattro minuti primi attribuito agli interventi in voce dei rappresentanti delle liste che partecipano alle elezioni politiche nazionali, a ciascuna lista concorrente Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, Democratici di Sinistra e La Margherita è stato assegnato un tempo compreso tra il 31% e il 6%, mentre un tempo pari al 3,36% è stato assegnato alla lista denunciante;
- di conseguenza, due sole liste (Forza Italia e Alleanza Nazionale) nell'insieme hanno un tempo pari al 49,5% rispetto a quello assegnato a tutte le altre;
- pertanto, gli esponenti de La Rosa nel Pugno, intervenuti in voce in data 11, 12, 24, 27 febbraio, 2, 11 e 12 marzo 2006, hanno potuto esporre direttamente i temi del loro programma politico solo in una occasione, e precisamente il 12 marzo relativamente alla Convention nazionale di apertura della campagna elettorale, nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche assunte anche a proposito di temi elettorali di grande attualità;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 18 marzo 2006, prot. n. 11169 /06), pervenute in data 20 marzo 2006 (prot. 0011596 / 06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, oltre che eccepire, in via preliminare, l'inaammissibilità della denuncia, nel merito rileva, in particolare, che:

a) la lista esponente confonde i programmi appartenenti all'area dell'informazione con quelli di "comunicazione politica": è noto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 2000, le disposizioni previste per la comunicazione politica e i criteri

matematici per esse stabiliti non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione;

b) come risulta per tabulas gli esponenti de La Rosa nel Pugno sono stati presenti nei telegiornali, anche regionali, in maniera significativa e talvolta superiore rispetto a molte altre liste del centro – destra e del centro – sinistra, essendo stati attribuiti adeguati spazi alla notiziatura delle iniziative assunte dalla lista medesima su temi elettorali programmatici e/o su “episodi caratterizzanti” e tenuto conto che la rilevanza informativa da attribuire agli eventi è rimessa all’insindacabile apprezzamento dei giornalisti;

c) per giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, va considerato che la valutazione della presenza di esponenti politici è rapportata all’area dell’informazione complessivamente considerata, comprensiva sia di telegiornali che dei programmi di approfondimento sui temi di attualità, così come si evidenzia dai dati forniti dall’Osservatorio di Pavia, che comprendono il periodo fino al 16 marzo 2006;

d) infine, il rapporto tra le coalizioni risulta sostanzialmente equilibrato, in quanto ad esponenti della Casa della Libertà, non facenti parte del Governo, è stato attribuito il 31,8% e a rappresentanti de l’Unione è stato assegnato un tempo pari al 33%;

CONSIDERATO che l’esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l’esposto stesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 10 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione circa la tardività dell’esposto, in quanto lo stesso è stato trasmesso entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (12 marzo 2006);

CONSIDERATO l’articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che “*Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all’obiettivo di assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche*” e al secondo comma, prima parte, che: “*I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale*”;

CONSIDERATO che, in riferimento all'eccezione di cui alla lettera c), i telegiornali TG2, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione trasmessi dall'ISIMM Ricerche relativamente ai telegiornali TG2 nel periodo dall'11 febbraio al 12 marzo 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari ad un'ora, due minuti primi e cinquantuno secondi è stato assegnato alle forze politiche di centro destra un tempo di parola pari a trentuno minuti primi e ventinove secondi (50,10%) ed alle forze politiche di centro sinistra un tempo di parola pari a trenta minuti e ventitrè secondi (48,35%); rispetto al totale del tempo attribuito ai soggetti politici ed istituzionali (pari a un'ora, venticinque minuti e cinquantanove secondi) alle forze politiche di centro destra il 36,62%, alle forze politiche di centro sinistra il 35,34 ed al Governo ed alla Presidenza del Consiglio il 22,39%;
- In particolare, alla lista ricorrente è stato assegnato un tempo di parola rispetto ai soggetti politici pari a due minuti e quarantasette secondi (4,43%), ai Democratici di Sinistra un tempo di parola pari a sei minuti e sette secondi (9,73%), a La Margherita cinque minuti e nove secondi (8,19%), a Forza Italia quindici minuti e quarantaquattro secondi (25,03%), a UDC sei minuti e venti secondi (10,08%), ad Alleanza Nazionale sei minuti e tre secondi (9,63%);

CONSIDERATO che dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste all'interno delle forze politiche del centro sinistra e quelle all'interno del centro destra;

CONSIDERATO, per effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi inferiori a quelli attribuiti alle liste considerate nell'esposto e che tale esiguità del tempo attribuito non ha consentito la completa rappresentazione dei temi principali del suo programma elettorale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale dal termine di presentazione delle candidature al giorno precedente le votazioni vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nei notiziari Tg2 relativi al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata informazione sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

VISTI l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, commi 1 e 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva nazionale *Rai Due*, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14, cap. 00195:

1. di trasmettere, nella prima trasmissione utile del notiziario Tg2, nella fascia oraria relativa ad una delle due edizioni principali e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, la messa in onda di servizi di informazione con equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante “La Rosa nel Pugno”, al fine di assicurare la parità di trattamento, l’apertura alle diverse forze politiche e l’imparzialità dell’informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All’attenzione del direttore Dott.ssa Laura Aria, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti